

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01013/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2026, proposto da
Elena Bartolucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Briolini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-
Romagna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Lucia Porcelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del verbale (e degli eventuali atti valutativi collegati) della Commissione
esaminatrice/sottocommissione del concorso di cui in epigrafe, relativo alla prova
pratica sostenuta dalla ricorrente in data 02.04.2026, nella parte in cui attribuisce
all'Ambito 4 ("Argomentazione, documentazione e uso del

linguaggio di settore") il punteggio di 7/20 e, per l'effetto, il punteggio complessivo di 72/100 alla prova pratica, atto non versato in copia integrale alla ricorrente e da acquisirsi in giudizio anche a mezzo di istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a.;

b) del verbale finale della Commissione esaminatrice recante il giudizio di mancato superamento delle prove/non idoneità della ricorrente, nella parte in cui, sulla base della media aritmetica tra il punteggio della prova orale (67/100) e quello della prova pratica (72/100), pari a 69,5/100, dichiara la ricorrente non in possesso del punteggio minimo di 70/100 richiesto dall'art. 8 del bando D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 per il superamento della procedura concorsuale;

c) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 413 del 9 giugno 2026 (m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000413.10-06-2026), recante approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei candidati idonei del concorso ordinario, per titoli ed esami, per la classe di concorso AM01 – Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado, per la regione Emilia-Romagna, indetto con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, nella parte in cui non include la ricorrente né tra i candidati collocati in graduatoria di merito né tra i candidati idonei, con conseguente sua esclusione dalla procedura concorsuale;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, il bando D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 e i relativi allegati, nella parte in cui non risultassero applicati in conformità a quanto dedotto, nonché l'eventuale comunicazione individuale dell'esito pubblicata sulla piattaforma "Istanze on line"/piattaforma concorsi del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta valutazione della prova pratica sostenuta in data 02/04/2026 e, per l'effetto, del suo diritto all'inserimento nella graduatoria di merito ovvero, in subordine, nell'elenco dei

candidati idonei relativo al concorso di cui in epigrafe, con condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la trattazione della domanda cautelare nell'appropriata sede collegiale nella c.c. del 9 settembre 2026;

Vista, altresì, l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio, con le precisazioni di seguito indicate, impregiudicata ogni decisione collegiale;

Ritenuto:

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto;
- che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;
- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna di un

avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta anche nei confronti dei soggetti partecipanti al concorso ordinario, per titoli ed esami, per la classe di concorso AM01 – Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado, per la regione Emilia-Romagna, indetto con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939;
- e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso, quest'ultimo accessibile eventualmente tramite link e accessibile dal sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR dell'Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR dell'Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte dell'USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni

e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L’avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web del USR della Emilia Romagna fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall’USR della Emilia Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l’attestazione dovrà essere rilasciata dall’Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi cinque giorni;

Ritenuto opportuno che la notificazione avvenga personalmente nei confronti degli ultimi due candidati idonei ed in posizione utile nella graduatoria;

Ritenuto di disporre in via istruttoria, come richiesto dal ricorrente, che l’Amministrazione depositi in giudizio, entro il 30 agosto 2026 quanto segue:

1. dei verbali della Commissione esaminatrice/sottocommissione relativi alla definizione dei criteri di valutazione della prova pratica della classe di concorso AM01 per la regione Emilia-Romagna;
2. del verbale di correzione e valutazione dell’elaborato pratico e della prova orale della ricorrente;
3. di ogni altro atto endoprocedimentale rilevante ai fini della verifica della legittimità del punteggio impugnato.

Una dettagliata relazione sui fatti di causa con specifico riferimento alle censure dedotte.

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la c.c. del 9 settembre 2026.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Ordina all'Amministrazione di rilasciare, entro 5 giorni, al ricorrente le domande di partecipazione degli ultimi due candidati idonei ed in posizione utile nella graduatoria, senza oscurare alcunchè complete con l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale.

Dispone in via istruttoria quanto indicato in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna il giorno 30 luglio 2026.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO